



**Allegato 5**

**CAPITOLATO DI POLIZZA**

**E**

**CONDIZIONI GENERALI**

*Gara per la stipula di una Polizza a copertura dei servizi di assicurazione Globale fabbricati per il patrimonio immobiliare di proprietà della CNPADC.*

*Procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016*

**CIG 7058816F39**

**INDICE**

Dati anagrafici, durata dell'assicurazione, premio	Pag. 2
Scheda riepilogativa delle prestazioni	Pag. 3
Descrizione del rischio	Pag. 7
Somme assicurate	Pag. 8
Definizioni	Pag. 9
PARTE I - Condizioni generali di assicurazione	Pag. 11
PARTE II - Norme che regolano la Sezione Incendio	Pag. 14
PARTE I II - Norme che regolano la Sezione Furto	Pag. 25
PARTE IV - Norme che regolano la Sezione Responsabilità civile verso terzi	Pag. 30
Allegato – Elenco immobili e Stima	

#### Dati Anagrafici

<b>Contraente:</b>	CNPADC CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI
<b>Sede legale:</b>	VIA MANTOVA, 1 – 00100 ROMA
<b>Codice Fiscale / Partita IVA</b>	80021670585
<b>POLIZZA N.</b>	3827/63/156369894

#### Durata dell'Assicurazione

<b>Effetto</b>	ORE 00.00 DEL 01/10/2017
<b>Scadenza</b>	ORE 00.00 DEL 01/10/2020
<b>Frazionamento</b>	ANNUALE
<b>Prima quietanza</b>	01/10/2018
<b>Quietanze successive al</b>	01/10/2019

#### Esposizione del premio

##### Premio di prima rata

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
102.976,19	=====	102.976,19	22.912,21	125.888,40

##### Premio Rate successive

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
102.976,19	=====	102.976,19	22.912,21	125.888,40

Tasso milliesimale  
0,606485

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI**

**Limite indennizzo per anno assicurativo EURO 100.000.000,00 (euro centomilioni)**

<b>A) SEZIONE INCENDIO</b>	<b>FRANCHIGIE (EURO).</b>	<b>SCOPERTI (EURO)</b>	<b>LIMITI INDENNIZZO RICONOSCIUTO</b>
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	1.000,00	<i>Nessuno scoperto</i>	<i>Senza limiti</i>
Spese demolizione e sgombero	2.500,00	<i>Nessuno scoperto</i>	1.000.000,00
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare	2.500,00	<i>Nessuno scoperto</i>	300.000,00
Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione	2.500,00	<i>Nessuno scoperto</i>	300.000,00
Ricerca guasti	1.000,00	<i>Nessuno scoperto</i>	100.000,00
Onorari progettisti	500,00	<i>Nessuno scoperto</i>	3% indennizzo max 50.000,00
Onorari periti	500,00	<i>Nessuno scoperto</i>	5% indennizzo col max di 55.000,00 – max annuo 300.000,00
Fenomeno elettrico	1000,00	<i>Nessuno scoperto</i>	200.000,00
Danni da dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale		<i>Nessuno scoperto</i>	250.000,00



Vento, pioggia, grandine		5% min € 2.500,00	<b>100%</b> somma assicurata per singola ubicazione
Vento e grandine su vetrate e lucernari, manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento amianto		5% min € 2.500,00	400.000,00
Vento su fabbricati e tettoie aperti ai lati		10% min € 2.500,00	300.000,00
Sovraccarico neve		5% min € 2.500,00	50% somma assicurata per singola ubicazione
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio		10% - min € 5.000,00 Max € 100.000,00	<b>100%</b> somma assicurata per singola ubicazione
Terrorismo		10% - min € 5.000,00 Max € 100.000,00	50% somma assicurata per singola ubicazione – annuo 10.000.000,0
Terremoto	1% s.a. per singola ubicazione – min € 25.000,00		<b>50%</b> somma assicurata per singola ubicazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti		10% - min € 5.000,00 Max € 100.000,00	40% somma assicurata per singola ubicazione

Gelo		10% - min € 5.000,00 Max € 100.000,00	20% somma assicurata per singola ubicazione – annuo 300.000,00
Colaggio da impianti automatici di estinzione			100.000,00
Movimentazione interna			25.000,00
Autocombustione		10%  min € 5.000,00	100.000,00
Ricorso terzi e/o locatari			3.000.000,00
Acqua piovana		10% - min € 5.000,00 Max € 100.000,00	20% somma assicurata per singola ubicazione – annuo 400.000,00
Con il sottolimito per le merci ubicate nei piani			50.000,00
Crollo e/o collasso strutturale		10% - min € 5.000,00 Max € 50.000,00	20% somma assicurata per singola ubicazione – annuo 1.000.000,00
Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine		10% - min € 10.000,00 Max € 100.000,00	30% s.a. per singola ubicazione – annuo 1.000.000,00
Parcheggi	1.500,00		50.000,00 anno

Perdita pigioni	1.500,00		500.000,00 anno
<b>B) SEZIONE FURTO</b>	<b>FRANCHIGIE (EURO).</b>	<b>SCOPERTI (EURO)</b>	<b>LIMITI INDENNIZZO</b>
Furto, rapina, estorsione	2.000,00		100.000,00
Guasti a fissi e infissi	500,00		10.000,00
Guasti ai locali	500,00		10.000,00
Valori	500,00		5.000,00
<b>C) SEZIONE RCT</b>	<b>FRANCHIGIE (EURO)</b>	<b>SCOPERTI (EURO)</b>	<b>LIMITI INDENNIZZO</b>
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	500,00		
Spargimento di acqua o rigurgito di fogne	500,00	10%	100.000,00
Interruzione o sospensione di attività	2.500,00	10%	250.000,00
Inquinamento accidentale	2.500,00	10%	300.000,00
Danni da incendio a cose di terzi	250,00	10%	500.000,00
Danni a cose in consegna o custodia	1.000,00	10%	100.000,00

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

<b>Ubicazione del rischio</b>	Varie ubicazioni come da allegato I
<b>Caratteristiche costruttive degli immobili</b>	Il complesso di fabbricati costituenti ciascun rischio singolo ha le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, solai ove esistenti, strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizi e/o altri materiali incombustibili; coperture, pareti esterne in materiali incombustibili e combustibili; coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere, finestre e lucernai comunque costruiti.
<b>Destinazione degli immobili</b>	<p>Gli immobili possono essere destinati a qualsiasi tipo di utilizzo e attività, civile o industriale o commerciale, e possono ospitare uffici, abitazioni, centrali termiche, elettriche, servizi sociali, aziendali, magazzini, parcheggi, garage, giardino ed altre dipendenze strumentali.</p> <p>Nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione comprende anche la quota delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune.</p>

### Somme Assicurate e determinazione del premio

Partita Assicurata	Capitale Assicurato €	Tasso lordo pro mille Premio lordo €
1. Fabbricati (somma totale come da stima allegata)	207.571.000,00	83.028,40
2. Macchinario, merci, arredamento (A PRA) – via Mantova 1, Roma	500.000,00	1.500,00
3. Opere di miglioria	200.000,00	400,00
4. Indennità aggiuntiva 15%	200.000,00	4.000,00
5. Ricorso Terzi e/o locatari	3.000.000,00	900,00
6. Spese demolizione e sgombero	1.000.000,00	1.000,00
7. Fenomeno elettrico	200.000,00	1.000,00
8. Perdita pigioni	500.000,00	2.500,00
9. Furto e rapina (via Mantova 1, Roma	100.000,00	2.500,00
10. RCT fabbricati massimale € 2.600.000,00 (unico)	207.571.000,00	29.060,00
	<b>Totale Premio Netto</b>	102.976,19
	<b>Accessori</b>	
	<b>Premio Imponibile</b>	102.976,19
	<b>Imposte</b>	22.912,21
	<b>Premio Lordo</b>	125.888,40



## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Arredamento:</b>	mobilio, arredi, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenente ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, effetti personali dei dipendenti e degli amministratori.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
<b>Fabbricati:</b>	<p>tutte le costruzioni edili, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tettoie, ascensori, montacarichi e scale mobili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura.</p> <p>Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, parcheggi e relativi impianti e installazioni fisse, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.</p>
<b>Franchigia:</b>	Parte del danno indennizzabile espressa in valore assoluto che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Incendio</b>	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Macchinario:</b>	macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche (intendendosi per tali Sistemi elettronici di elaborazione dati e relativa unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computer ) , cose particolari ( intendendosi per tali disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici), attrezzi, utensili, trasmissioni, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in

genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio.

Sono compresi: mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato, mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e tutto quanto non rientri nelle definizioni di fabbricati e arredamento.

<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Sabotaggio:</b>	per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
<b>Scoperto:</b>	Importo del danno indennizzabile, espresso in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del " colpo d'ariete " non sono considerati Scoppio.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice.
<b>Terrorismo:</b>	per atto di terrorismo si intende un atto, che include ma non si limita all'uso della forza o della violenza o della minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o do causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
<b>Valori:</b>	monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

## **PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di assicurazione:

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 c.c..

Il Contraente o l'Assicurato non è tenuto a comunicare alla Società gli aggravamenti del rischio derivanti da nuove norme di legge o nuovi orientamenti giurisprudenziali.

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche dall'Assicurato o dal Contraente.

### **Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

Relativamente alla durata e alla eventuale proroga, si fa rinvio al Punto 3 del Disciplinare di gara.

### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 9 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente o la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax o e-mail o altro mezzo idoneo.

#### **Art. 11 - Validità territoriale**

La presente Assicurazione è valida per i fabbricati edificati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

#### **Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.
- c) rilasciare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per ragioni non imputabili al Contraente o all'Assicurato, non avviene entro tre giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera b), è possibile dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie.

#### **Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno o della perdita documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente i documenti necessari alla dimostrazione del danno o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;



oppure, a richiesta di una delle Parti:

**b)** fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 16 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1)** indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3)** verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 13;
- 4)** verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza;
- 5)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 17 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 18 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività delle garanzie, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'indennizzo, la Società provvede al pagamento dello stesso entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo, del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. In ogni caso, trascorsi 90 giorni dall'avviso di cui all'art. 13 lett. b), la Società si impegna ad indennizzare il danno anche se il suddetto procedimento penale non sia concluso. Per i danni di importo superiore ad euro 200.000,00 la Società ha facoltà di chiedere che la contraente presenti fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione della somma ricevuta.

#### **Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

#### **Art. 21 - Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

Alla Società spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, che comunque devono essere interpretate in modo più favorevole all'assicurato, valgono le norme di legge.

### **PARTE II - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO**

#### **Art. 23 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce i fabbricati descritti salvo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario".

Ciò premesso la Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non sconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza

#### **Art. 24 - ESCLUSIONI**

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni verificatisi in occasione di:
- a) 1 atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  - a) 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - a) 3 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, **maremoto, eruzioni vulcaniche**;
  - a) 4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
  - a) 5 inquinamento o contaminazione ambientale;
  - a) 6 trasporto o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

- b) i danni causati da o dovuti a:
- b) 1 furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, truffa, **frode**, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
  - b) 2 crollo, **collasso strutturale**, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - b) 3 interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
  - b) 4 montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
  - b) 5 deterioramenti, logorio, **che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici**, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
  - b) 6 guasti e rotture accidentali e/o di funzionamento al macchinario; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi
  - b) 7 guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

nel caso che in conseguenza dei predetti eventi derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

- b) 8 sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
- b) 9 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
- b) 10 **fuoriuscita o** solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- b) 11 ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

- b) 12 perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- b) 13 mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento o climatizzazione subiti dalle merci;
- b) 14 difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- b) 15 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- b) 16 perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o; mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o; danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

#### **Art. 25 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE**

- ◆ elaboratori elettronici ad uso amministrativo o contabile per la parte eventualmente assicurata con polizza separata;
- ◆ macchinari in leasing se assicurati con polizza separata;
- ◆ gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue (di valore singolo superiore a € 2.500,00);
- ◆ boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- ◆ merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- ◆ aeromobili e natanti;
- ◆ automezzi iscritti al P.R.A.;
- ◆ collezioni in genere;
- ◆ argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori del recinto aziendale.

Sono altresì esclusi il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno.

#### **Art. 26 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

- 1) Relativamente a **disegni, modelli, stampe e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici**, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.  
L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino ad un massimo di € 25.000,00.
- 2) I danni materiali e diretti causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti della violenza degli eventi atmosferici tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non, oppure da urto di corpi crollati o trasportati dagli eventi. Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di enti assicurati e non, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
  - gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;



- tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni presso statici e simili e quanto in essi contenuto.
  - merci poste all'aperto.
- 3) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 4) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizza i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre;  
Inoltre limitatamente ai danni causati da **"Atti di terrorismo e di sabotaggio"** si intendono escluse:
- le perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
  - le perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
- 5) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.  
La presente esclusione non si applica a fabbricati o serbatoi e loro contenuto costruiti anteriormente al citato D.M. o anteriormente alle successive modifiche o normative locali più restrittive.
- 6) Relativamente ai **valori** la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c. fino alla concorrenza di **€ 2.500,00** per sinistro e per anno assicurativo.
- 7) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
- 8) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, si intendono esclusi:
- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento
  - gli enti mobili all'aperto.
- 9) Relativamente ai danni causati da **gelo**, la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a impianti e/o macchinario;
  - i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e/o macchinario

a condizione che lo stabilimento assicurato sia stato occupato, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro e salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che avesse compromesso e/o reso inefficace il sistema di riscaldamento.

#### **Art. 27 - Ricorso terzi e/o locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, inclusi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **10%** del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.

#### **Art. 28 - Spese di demolizione e sgombero**

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica, inclusi i costi di smaltimento, i residui del Sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del **10%** dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

Se esiste una somma assicurata alla relativa partita ed è versato il relativo premio tale capitale deve intendersi in aumento al suddetto importo.

Sono compresi i residuati del sinistro rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64, e successive modificazioni ed integrazioni fino alla concorrenza del **10%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile

#### **Art. 29 - Ricerca e riparazione guasti**

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici posti a servizio del fabbricato e indennizzabile in base alla presente polizza, indennizza le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi nei quali

si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche qualora effettuate per la ricerca del guasto interessato.

#### **Art. 30 - Rimborso spese periti e consulenti**

La Società rimborsa le spese ed onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita, riparazione o ricostruzione in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Le spese di cui sopra vengono corrisposte dalla Società fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda riepilogativa delle prestazioni.

#### **Art. 31 - Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- ◆ agli impianti ed apparecchiature elettroniche;
- ◆ causati da usura o da carenza di manutenzione;
- ◆ verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- ◆ dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile

#### **Art. 32 - Oneri di ricostruzione**

La società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla partita Fabbricati, i costi e/o oneri, escluse multe ammende e sanzioni amministrative, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

#### **Art. 33 - Acqua piovana**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana escluso i danni da mancata manutenzione al tetto ed alle coperture.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- ◆ i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno,
- ◆ da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- ◆ i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche derivante da acqua piovana;
- ◆ i danni causati da umidità, stillicidio e rigurgito di fogne;
- ◆ i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- ◆ i danni a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.
- ◆ i danni alle cose all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

#### **Art. 34 - Anticipo Indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 35 - Inattività degli stabilimenti**

Se lo stabilimento o una parte di esso si rende inattivo, l'Assicurato ha diritto ad una riduzione di tasso per fabbricati e macchinari, attrezzature, arredamento pari al 40% di quello in corso per stabilimento attivo per la parte di capitali interessati da tale inattività, fermo per le merci eventualmente esistenti il tasso in corso.

La corrispondente riduzione del premio comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica.

Durante l'inattività è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti allo scopo della loro conservazione.

Se lo stabilimento (o parte di esso considerata inattiva) viene rimesso in attività, l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società ed a integrarne il premio per stabilimento attivo, a norma dell'art. 1898 c.c. , con effetto dal giorno della rimessa in attività.

#### **Art. 36 - Liquidazione separata per partita**

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 21, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto dalla presente condizione particolare, saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **Art. 37 - Rinuncia al diritto di surroga**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso

- ◆ le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ◆ le Società controllate, consociate e collegate;
- ◆ i fornitori ed i clienti,

purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

#### **Art. 38 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:



**I - Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

**II – Macchinario e arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

**III - Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

**per fabbricati:** applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

**per macchinario, arredamento e merce (punti II e III):** deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

**Per cose particolari:** calcolando il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

**Per i titoli di credito** rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) L'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi riportata

**Per gli effetti cambiari,** rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

### **Art. 39 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 38 risulta che i valori della partita Fabbricati eccedevano al momento del sinistro la somma assicurata con la partita stessa aumentata del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 20% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione delle somme assicurate alle partite Macchinario, Arredamento e Merci è prestata, invece, a Primo Rischio Assoluto e ad esse non si applica la regola proporzionale.

### **Art. 40 - Valore a nuovo**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- ♦ per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- ♦ per macchinari, attrezzature e arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui alla lettera a) determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'art. 39, il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- ◆ superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- ◆ inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- ◆ uguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dal momento in cui è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società e purché avvenga (salvo comprovata forza maggiore) entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento di reparti in stato di attività.

#### **Art. 41 – Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione**

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo di cui alla Scheda riepilogativa delle prestazioni per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

#### **Art. 42 - Contiguità e vicinanze pericolose**

Con riferimento al disposto degli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **Art. 43 - Colpa grave dell'Assicurato**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, e/o determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui essi debbano rispondere.

#### **Art. 44 - Compensazione tra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite per le quali, secondo l'articolo 1907 del c.c., vi è insufficienza di Assicurazione.

Resta convenuto che:

- ◆ la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di Assicurazione colpite o no dal Sinistro;
- ◆ non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia Assicurazione in forma flottante.

#### **Art. 45 - Modifiche e variazioni**

E' in facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei Fabbricati e Macchinari aggiungendo, se del caso, anche nuovi Fabbricati e Macchinari che resteranno compresi nella somma assicurata già prevista nella corrispondente partita senza che l'Assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei Fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente Polizza.

#### **Art. 46 - Indennità aggiuntiva a percentuale**

La Società assicura contro i danni di interruzione d'esercizio conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini delle presente Polizza il 15% dell'indennizzo pagabile per i danni subiti dalle cose assicurate con il limite di cui alla relativa Partita.

#### **Art. 47 – Opere di miglioria**

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo degli enti danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, l'indennizzo verrà aumentato delle spese per opere di miglioria e/o diversa costruzione fino alla concorrenza della somma assicurata indicata alla relativa Partita.

La presente garanzia è operante esclusivamente per fabbricati e macchinari in stato di attività al momento del sinistro. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

#### **Art. 48 – Assicurazione con dichiarazione di valore**

- 1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite distinte con in nn.ri 1 e 2 comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti (anche se all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta ; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, da stima effettuata dalla Società Reag in data 31/12/2016 (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita configurata in polizza.
- 2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda la predetta regola proporzionale.
- 3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al p. 1), non anteriore né posteriore di 90 giorni alla data di scadenza del periodo considerato. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 60 giorni dalla data della loro effettuazione.
- 4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al p. 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari ;
- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme :

- I - imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione ;
- II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al p. 1) l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al p. 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al p. 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al p. 4 a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7) La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8) La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al p. 3) e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al p. 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%

9) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente convenzione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **Art. 49 – Crollo e/o collasso strutturale di fabbricati**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati conseguenti a sovraccarico delle strutture di fabbricati e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione ed installazione.



**Art. 50 – Franamento, smottamento del terreno, valanghe e slavine**

A parziale deroga dell'art. 24/a.3, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati occorsi a seguito di franamento, smottamento del terreno, valanghe e slavine.

**Art. 51 – Perdita pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza anche quella parte di pigione che l'Assicurato non può percepire per effetto dell'impossibilità, totale o parziale, di rendere fruibili i fabbricati stessi, sino alla concorrenza dell'importo stabilito. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di un anno.

**Art. 52 – Parcheggi**

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai veicoli ed alle cose sugli stessi trasportate, di proprietà di Terzi e di dipendenti in parcheggi all'aperto su area recintata e gestiti dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo stabilito.

**Art. 53 – Grandine su fragili**

A parziale deroga dell'art. 26/2, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre esterne, lastre di fibrocemento (compreso Eternit), manufatti in materia plastica fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda riepilogativa delle prestazioni.

### **PARTE III - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO**

Si intendono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita "**Macchinario-Merci-Arredamento**" posti nel fabbricato ubicato in via Mantova 1 - Roma, inclusi fissi, infissi, impianti, pluviali, grondaie, tetti e quant'altro, anche all'aperto, a servizio od ornamento dell'immobile.

Sono esclusi dalla partita "Macchinario-Merci-Arredamento":

- i beni in leasing per quanto eventualmente coperto da separata apposita polizza.

**Art. 54 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti (comprese quindi le perdite totali e/o parziali) alle cose assicurate derivati da:

- **furto** delle cose stesse, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - a) violandone le difese esterne mediante:
    - 1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili nonché uso di congegni elettronici e/o ordigni e gas esplosivi finalizzato a furto;
    - 2) uso fraudolento di chiavi (anche elettroniche), purché esse, se autentiche: siano state sottratte al detentore fraudolentemente o mediante furto, scippo, borseggio, inganno, violenza, minaccia (anche su altri) o simili e ne sia stata denunciata la sottrazione alle Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi da quando l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alle lettere (a1) e/o (a2) e/o li abbia asportati.

■ **rapina** delle cose stesse, avvenuta all'interno dei locali assicurati e/o aree di pertinenza anche nel caso in cui:

- a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali e/o aree stessi;
- b) l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

In ambedue i casi (a) e (b) che precedono, purchè la consegna dei beni assicurati avvenga all'interno dei locali assicurati e/o aree di pertinenza.

A parziale deroga dell'art. 55.d delle esclusioni, sono compresi anche il furto e/o la rapina, commessi da e/o con la partecipazione e/o complicità di dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato, con l'avvertenza che in caso di furto la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La Società indennizza i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. In tal caso, relativamente al furto, gli scoperti e/o franchigie indicati nella scheda di polizza verranno raddoppiati.

Relativamente a Valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o nei mezzi di custodia.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina (anche se di altre cose assicurate) o per tentare di commetterli.

La garanzia comprende i danni materiali derivanti da **estorsione**, purché la consegna delle cose assicurate avvenga nei locali assicurati.

■ **guasti dei ladri**: sono altresì indennizzabili i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché a fissi, infissi, serramenti, anche esterni avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo. Ai fini della presente garanzia "Guasti dei ladri", i mezzi di prevenzione e/o protezione posti all'esterno dei locali si intendono parificati a "fissi e infissi".

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

#### **Art. 55 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;

- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dai Soci a responsabilità illimitata o dal legale rappresentante;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c)
  - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, in quanto coperti da altra sezione della presente polizza .

#### **Art. 56 - Caratteristiche del fabbricato**

Il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o coperture in cemento, laterizi, vetrocemento, pietre od altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure vetrocemento totalmente fisso oppure con lucernari/aperture protette come da art. 56 ("Mezzi di chiusura dei locali") che segue.

Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, perlomeno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

Tale scoperto comunque non si cumula con quello previsto dal successivo Art. 57 — Mezzi di chiusura dei locali.

#### **Art. 57 - Mezzi di chiusura dei locali**

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di furto, ad eccezione dei danni di rapina, estorsione e di "guasti dei ladri", è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante con applicazione di uno scoperto del 20% nei seguenti casi:

- a) se il furto è commesso mediante effrazione di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto e/o rimozione degli stessi senza loro effrazione
- b) senza effrazione, ma attraverso le maglie di inferriate o saracinesche
- c) senza effrazione, con ingresso nei locali assicurati, ma in tal caso purché al momento del furto vi fosse presenza di persone all'interno dell'ubicazione assicurata
- d) se, in caso di "introduzione clandestina" di cui all'art. 54 "Oggetto dell'assicurazione" l'asportazione della refurtiva avviene poi a locali chiusi senza effrazione dei mezzi di chiusura.

Il predetto scoperto non verrà applicato nel caso in cui al momento del furto fosse operante (o sia stato reso inoperante dagli autori del furto) impianto di allarme (conforme a norme CEI, certificato IMQ e installato da ditta registrata) e/o servizio di vigilanza.

#### **Art. 58 - Cumulo scoperti**

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 20%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto nel caso in cui lo scoperto percentuale risulti di importo inferiore a tale franchigia.

#### **Art. 59 - Determinazione del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

#### **Art. 60 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 61 - Assegni in bianco**

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso un Istituto di Credito nello Stato Italiano o in altro Stato Europeo; il relativo risarcimento è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni di polizza.

Nessun risarcimento spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dell'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

#### **Art. 62 - Titoli quotati in borsa**

Se vengono sottratti titoli quotati in borsa, il valore di essi è determinato in base al corso medio del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano, si prenderà per base il corso medio del listino ufficiale di quella borsa ove i titoli sono quotati, oppure il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato Borsa di Milano.

Se entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro vengono recuperati i titoli rubati e questi nel giorno della riconsegna all'Assicurato hanno un valore minore di quello che avevano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro, l'Assicurato è obbligato a rimborsare alla Società solo quella parte dell'indennizzo che corrisponde al minor valore; se invece nel giorno della riconsegna hanno un valore maggiore, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare alla Società l'indennizzo ricevuto, meno le spese sostenute. In caso di titoli non quotati, la determinazione dell'indennizzo verrà effettuata secondo i più attendibili dati di mercato.

#### **Art. 63 - Riduzione e reintegro delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione e i relativi eventuali limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

A parziale deroga di quanto sopra, si conviene che sia le somme assicurate sia i relativi limiti di indennizzo, come sopra ridottisi, saranno automaticamente e con effetto dal momento stesso del sinistro reintegrati nei valori originari fino a concorrenza, per anno assicurativo, di un importo complessivo (somma iniziale più reintegro) non superiore a due volte la somma assicurata.

Il Contraente/Assicurato, a seguito di emissione di apposita appendice, corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del sinistro ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

#### **Art. 64 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve dare avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita (al netto delle spese come sopra) in misura proporzionale tra le Parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennità la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

### **PARTE IV - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

#### **Art. 65 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 3 m.), parcheggi nonché cancelli anche automatici.

#### **Art. 66 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati a imprese diverse dal Contraente e/o Assicurato, sono considerati terzi anche i titolari ed i Prestatori di lavoro di tali imprese.

#### **Art. 67 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
  - b) alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
  - c) da furto e alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  - d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  - e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
  - f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - g) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
  - h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
  - i) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
  - l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
  - m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

#### **Art. 68 - Fabbricati in condominio**

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

#### **Art. 69 - Valore del fabbricato e Assicurazione parziale**

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.

Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

#### **Art. 70 - Committenza di lavori**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato in qualità di Committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione, anche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali o per danneggiamenti a cose, purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche.

#### **Art. 71 - Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne**

A parziale deroga dell'art. 67, lett. a), la garanzia - comprende i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati in Polizza.

#### **Art. 72 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 67, lett. d), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati in Polizza.

#### **Art. 73 - Danni da inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 67, lettera g), la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende inoltre i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati in Polizza.

#### **Art. 74 - Danni da incendio a cose di terzi**

A parziale deroga dell'art. 67, lettera c), la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. Nel caso esista, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con



copertura "ricorso terzi", tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il danno eventualmente indennizzato con la polizza incendio.

#### **Art. 75 - Danni a cose in consegna o custodia**

A parziale deroga dell'art. 67 lett. b), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato.

#### **Art. 76 - Progettazione e direzione lavori**

La garanzia comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori e/o cantiere, svolte da dipendenti dell'Assicurato, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, escluso il danno all'opera.

Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti la garanzia è operante a favore dell'Assicurato/Contraente quale committente. Tale garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

#### **Art. 77 - Conduzione e/o proprietà dei fabbricati e/o terreni**

Sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare), oltre che dalla conduzione, dei fabbricati, locali, banchine, strade, piazzali e/o terreni ove si svolge l'attività assicurata, compresi eventuali uffici, magazzini, foresterie, civili abitazioni e dipendenze ausiliarie all'attività, ovunque situati nei limiti territoriali previsti, e/o anche se dati a terzi a qualsiasi titolo (in tale ultimo caso, limitatamente alla sua qualità di proprietario).

Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, inclusi ascensori e montacarichi e accessori, serramenti, cancelli, portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, attrezzature sportive e per giochi, piante, alberi, aree verdi e altre pertinenze in genere.

La garanzia comprende anche i danni derivanti:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- dalla proprietà di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni e simili, ovunque installati;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- dalla caduta di neve da fabbricati, impianti, piante o altre superfici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture, guasti od ostruzioni di tubazioni o condutture.

Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

#### **Art. 78 - Gestione delle vertenze di danno**

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

**Art. 79 - Non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato**

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Assicurato l'importo indicato alla Scheda riepilogativa delle prestazioni, fermo che la Società è comunque impegnata per la gestione del sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile del medesimo non superi l'importo della franchigia.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia e/o scoperto applicabile e provvederà ad inviare al Contraente la relativa appendice per il recupero di tale franchigia e/o scoperto anche se nel frattempo la polizza sia cessata.

**Art. 80 - Inclusioni, esclusioni e modifiche**

Si intendono compresi in garanzia tutti i fabbricati, indipendentemente dalla loro ubicazione sul territorio nazionale, acquistati dopo la decorrenza del contratto di polizza. L'Assicurato è tenuto a darne comunicazione tempestivamente alla Società aggiudicataria e ad effettuare il pagamento del relativo premio. Analogamente tutti i fabbricati venduti o dismessi potranno essere esclusi dalla copertura al momento della dismissione con relativo recupero del rateo di premio pagato. Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società fermo restando quanto previsto all'articolo "Aggravamento del rischio" delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Portaleggio Diretto ROMA

IL CONTRAENTE

**ALL. 10 - VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO ALLA DATA DEL 31/12/2016 - PATRIMONIO IMMOBILIARE CNPADC - Gara CIG 7058816F39**

<b>NR.</b>	<b>REGIONE</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO (Euro)</b>	<b>ANNO DI COSTRUZIONE</b>
1	LAZIO	VIA MERCADANTE, 16-18	ROMA	4.309.000,00	1930
2	LAZIO	VIA MANTOVA, 1	ROMA	10.821.000,00	1901
3	PIEMONTE	CORSO U. SOVIETICA, 121	TORINO	4.260.000,00	1970
4	PIEMONTE	VIA BLIGNY, 11	RORINO	3.099.000,00	1950
5	LOMBARDIA	VIA SOLFERINO, 61/63	BRESCIA	2.084.000,00	Anni '20 - '30
6	LOMBARDIA	VIA VIOLINO DI SOTTO / VA MATTEI	RONCADELLE	5.167.000,00	metà anni 70
7	LOMBARDIA	VIA COLORNE	CASTELMELLA	3.468.000,00	1989
8	LOMBARDIA	VIA DANTE, 136	CREMONA	8.343.000,00	1990
9	LOMBARDIA	CORSO EUROPA, 11	MILANO	2.741.000,00	1969
10	LOMBARDIA	VIA MELCHIORRE GIOIA, 124	MILANO	7.402.000,00	1980
11	LOMBARDIA	VIA DEL PASSERO, 6 / PIAZZA S.G.B. ALLA CRETA, 2a	MILANO	7.444.000,00	1963
12	LOMBARDIA	VIA CREMONA	LAINATE I	13.567.000,00	1980
13	LOMBARDIA	VIA CREMONA - LOTTO D	LAINATE II	2.045.000,00	1980
14	LOMBARDIA	VIA PO - Via BASENTO	SAN GIULIANO MILANESE	4.915.000,00	1975
15	LOMBARDIA	VIA VELLEIA, 5	MONZA	2.645.000,00	1985
16	LOMBARDIA	VIA TICINO, 26	MONZA	4.701.000,00	1988
17	VENETO	VIA S. LAZZARO	VICENZA	6.366.000,00	1990
18	LIGURIA	L.GO SAN GIUSEPPE, 18	GENOVA	2.681.000,00	1963

19	EMILIA ROMAGNA	VIA ALTABELLA, 10	BOLOGNA	2.514.000,00	1600
20	EMILIA ROMAGNA	VIA EMILIA EST, 27	MODENA	5.675.000,00	1954
21	TOSCANA	VIA T. ALDEROTTI, 26	FIRENZE	6.180.000,00	1983
22	LOMBARDIA	VIA DURAZZO, 2-4	MILANO	6.126.000,00	1940
23	LAZIO	VIA R. VENUITI, 20	ROMA	3.909.000,00	1973
24	LAZIO	VIA MARGHERA, 51	ROMA	1.850.000,00	1884
25	LAZIO	VIA D. ANGELI - VIA V. RAMPERTI, 22	ROMA	12.560.000,00	1967
26	CAMPANIA	VIA F. LAURIA, 4	NAPOLI	9.292.000,00	1988
27	CAMPANIA	VIA S. GIACOMO DEI CAPRI, 129	NAPOLI	6.238.000,00	1969
28	PUGLIA	VIA L. ARIOSTO, 63-A	LECCE	2.596.000,00	1978
29	PUGLIA	VIA L. ARIOSTO 65 - B.C.D.	LECCE	1.926.000,00	1978
30	LOMBARDIA	VIA ENRICO FERMI, 7	SETTALA	15.392.000,00	1996
31	PIEMONTE	VIA CARLO ALBERTO, 59	TORINO	676.000,00	1918
32	UMBRIA	VIA G.B. PONTANI, 3B	PERUGIA	408.000,00	1998
33	LAZIO	VIA MANTOVA, 24	ROMA	9.377.000,00	1930
34	LAZIO	VIA TORINO, 43/44	ROMA	9.097.000,00	1900
35	LAZIO	VIA DELL'AERONAUTICA, 122	ROMA	4.629.000,00	1959
36	VENETO	VIA GOZZI	PADOVA	568.000,00	2013
37	LAZIO	VIA DEI VILLINI, 2	ROMA	12.500.000,00	1889
			TOTALE	207.571.000,00	